



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MURELLI, PUCCIARELLI, BERGESIO,
BIZZOTTO, DREOSTO, GERMANÀ, MINASI, PAGANELLA, PIROVANO,
STEFANI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2023

Disposizioni in materia di accesso alla carriera militare per persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - La malattia celiaca, o celiachia, è una malattia immunomediata provocata dall'ingestione di glutine che, in soggetti geneticamente predisposti, determina un processo infiammatorio nell'intestino tenue con conseguente malassorbimento e manifestazioni extraintestinali, scatenando, altresì, una forte reazione immunitaria. È questa incontrollata risposta infiammatoria a condurre all'atrofia dei villi intestinali, minuscole sporgenze digitiformi che ricoprono la parete del piccolo intestino e che sono la principale via di assorbimento delle sostanze nutritive contenute negli alimenti. L'intestino così danneggiato perde per buona parte la sua capacità di assimilare i nutrienti e l'individuo celiaco manifesta una sindrome da malassorbimento, caratterizzata da diarrea, ritardo della crescita e *deficit* nutrizionale.

Il glutine è una sostanza proteica presente nel frumento, nell'orzo, nella segale e in alcuni cereali minori, come il farro, il *kamut*, la spelta e il triticale. La prolamina è una delle frazioni proteiche che costituiscono il glutine ed è la responsabile dell'effetto tossico per il celiaco. Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti, focaccia e pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di farina o briciole da ogni piatto ed evitare la contaminazione. Infatti l'assunzione di glutine, anche in piccole dosi, può procurare seri danni.

Attualmente la celiachia e le altre intolleranze alimentari sono inserite tra le imperfezioni e le infermità che sono causa

di non idoneità al servizio militare, elencate all'articolo 582, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Il citato comma 1 prevede infatti come causa di inidoneità alla lettera e), numero 2): «l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea». La direttiva tecnica approvata con decreto del Ministero della difesa del 4 giugno 2014, ad ulteriore specifica del suddetto punto, precisa che sono incluse nelle intolleranze sopramenzionate «... le intolleranze ad alimenti di abituale consumo, utilizzo e diffusione».

Per giudicare l'idoneità al servizio militare di un soggetto, a ciascuna sua caratteristica somatico-funzionale viene attribuito un coefficiente di validità decrescente con valore da 1 a 4. Alle «allergie ed intolleranze ad alimenti senza implicazioni di rilevanza clinico-funzionale della cute, dell'apparato respiratorio e cardiovascolare» in cui la direttiva fa rientrare la celiachia viene attribuito un coefficiente AV EI 3 (acronimo indicante l'apparato ematologico-immunitario) che potrebbe comportare un'inidoneità all'arruolamento volontario.

Negli ultimi anni, stante anche il notevole conclamarsi di tale disturbo, in passato non diffusamente trattato, si è avviato un dialogo costruttivo sulla que-

stione, chiamando in causa lo Stato maggiore della difesa. Frutto di questo confronto è stata la direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la sanità militare dello Stato maggiore della difesa il 9 aprile 2015, con oggetto: «Aspetti medico-legali correlati con la patologia celiaca».

Tale direttiva, riferita alle sole Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica ed Arma dei carabinieri), riguarda sia i celiaci che vogliono arruolarsi nell'Esercito, sia molti celiaci già in uniforme. Secondo quanto decretato dal Capo di Stato maggiore della difesa nella suddetta direttiva del 9 aprile 2015: «per il personale in servizio, la diagnosi di intolleranza al glutine non comporta alcun provvedimento medico-legale, salvo i casi in cui le manifestazioni sintomatologiche siano talmente rilevanti da pregiudicare la idoneità al servizio, trascorso il periodo di temporanea inidoneità».

Tale disposizione è da salutare favorevolmente ed ha, certamente, rappresentato un grande traguardo per il personale militare in servizio permanente al quale è stata diagnosticata la malattia celiaca.

Alla luce di tale direttiva, quindi, salvo i casi di insorgenza di sintomi gravi volti a compromettere le funzionalità dell'individuo, per i soggetti già appartenenti alle Forze armate che abbiano ricevuto la diagnosi di celiachia solo in seguito all'arruolamento viene riconosciuta l'idoneità al servizio.

Nonostante le indicazioni contenute nella direttiva, coloro che intendono accedere alla carriera militare nelle Forze armate attraverso i concorsi di selezione restano, invece, esclusi se già risultano celiaci o portatori di altre intolleranze alimentari al momento del reclutamento.

Allo stato dell'arte, dunque, la normativa preclude l'accesso al reclutamento per ogni ruolo e grado militare per i celiaci e gli intolleranti alimentari desiderosi di intraprendere una carriera militare, anche in

caso di asintomaticità, con conseguente ingiusta penalizzazione e grave discriminazione, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della nostra Costituzione, nella possibilità di partecipare ai concorsi di selezione per arruolarsi nelle Forze armate.

Tale chiara discriminazione necessita di un rimedio, alla luce del fatto che non è interdetto per i possessori di un simile profilo sanitario l'accesso alla carriera nei corpi della Polizia penitenziaria, dei Vigili del fuoco e dell'aeronautica commerciale.

Inoltre, tale normativa restrittiva appare ultronea e anacronistica in considerazione del fatto che ad oggi, nel ventunesimo secolo, il mercato rende disponibili alimenti senza glutine che si distinguono anche per l'elevata qualità, come i pasti pronti confezionati, in coerenza con i più diffusi stili alimentari. Invero, oggi, la distribuzione degli alimenti, in passato garantita dal solo circuito farmaceutico, avviene anche attraverso la grande distribuzione organizzata favorendo, così, il superamento degli ostacoli logistici e facilitando il rifornimento presso caserme e strutture militari diverse.

La celiachia e le altre intolleranze alimentari sono patologie che non prevedono la cura mediante l'assunzione di farmaci ma richiedono la mera osservanza di una dieta o un'alimentazione che consenta di mantenere un perfetto stato di salute.

Alla luce di quanto esposto si ritiene necessario, al fine di garantire il diritto di non discriminazione ed equità, sancito ai sensi del *supra* citato articolo 3 della nostra Carta costituzionale il quale, al secondo comma, sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, procedere alla revisione delle attuali disposizioni normative e regolamentari, al fine di eliminare ogni preclusione dell'accesso dei celiaci e degli intolleranti

alimentari ai concorsi ed alle carriere militari.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, al fine di rimuovere ogni preclu-

sione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di accesso alla carriera militare per persone affette da intolleranze alimentari)

1. Con regolamento da adottare su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le modificazioni necessarie al fine di rimuovere ogni preclusione all'accesso alla carriera militare per le persone affette da celiachia o da altre intolleranze alimentari incluse nell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono altresì adottate allo scopo di favorire il rispetto dei principi di equità, di giustizia e di non discriminazione nei concorsi pubblici per l'arruolamento nelle Forze armate.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attua-

zione delle disposizioni di cui alla presente legge utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00